

**COMODATO D'USO PER TAGLIO BOSCO CEDUO AD USO FAMILIARE
(superficie massima 1500 mq/anno senza comunicazione o con
comunicazione/autorizzazione per superfici superiori ai 1500 mq/anno)**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

CONDIZIONI GENERALI

Il sottoscritto _____

Nata/o il _____ a _____

C.F. n. _____

Residente a _____ Via _____

Località _____

di seguito COMODANTE;

in qualità di proprietario/comproprietario/usufruttuario/avente altro titolo di godimento del bosco (livellario, enfiteuta...ecc.), avendo avuto l'assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori, sul bosco oggetto del presente comodato, di cui ai fogli e mappali catastali di seguito indicati

CONCEDE IN COMODATO D'USO GRATUITO

alla persona fisica

La/Il Sig _____

Nata/o il _____ a _____

C.F. N. _____

Residente a _____ Via _____

Località _____

di seguito COMODATARIO

l'utilizzazione boschiva del soprassuolo, nel limite assoluto di 250 q.li l'anno di legnatico per uso familiare, nei terreni individuati al catasto terreni del Comune di

Foglio _____ Mapp. _____

Foglio _____ Mapp. _____

Foglio _____ Mapp. _____

secondo le presenti condizioni generali di comodato che costituiscono parte integrante del contratto di comodato.

Art. 1. RISPETTO DEL REGOLAMENTO FORESTALE VIGENTE n. 3/2018 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL R.D. 3267/1923 DELLE MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 E D.LGS n. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.

L'utilizzo del soprassuolo dovrà avvenire da parte del comodatario, nel rispetto della Regolamento Regionale Forestale della Regione Emilia Romagna n. 3/2018, del Regio Decreto n. 3267/1923 e della DGR 1117/2000 per quanto concerne il vincolo idrogeologico, e segnatamente:

- Le comunicazioni/autorizzazioni hanno una validità di due anni dalla data di presentazione sul portale Regionale o presso gli uffici preposti. Le comunicazioni/autorizzazioni sono consultabili dagli operatori regionali abilitati, dai Nuclei Carabinieri Forestali e possono essere rese disponibili ad altre istituzioni e soggetti preposti ai controlli o coinvolti nel procedimento.
- Il Regolamento forestale stabilisce che nei cedui semplici devono essere rilasciate un minimo di 80 matricine ad ettaro distribuite uniformemente nell'area di taglio (solo 40 nei cedui a prevalenza di castagno e non è necessario rilasciare matricine in cedui a prevalenza di robinia, salice, pioppo o nocciolo ma, in caso di presenza di altre latifoglie, il rilascio di queste ultime deve avvenire in numero minimo di 40); le matricine dovranno avere un diametro minimo di 15 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 m. In alternativa ad una distribuzione uniforme di singole matricine, possono essere rilasciati gruppi di 3 o più matricine: ogni gruppo deve avere almeno un altro gruppo ad una distanza, misurata tra le chiome, inferiore ai 20 metri; almeno un esemplare per ogni gruppo deve avere un diametro minimo di 20 cm. Nei cedui composti vengono rilasciate più di 160 matricine ad ettaro, suddivise in più classi di età. Nei cedui a sterzo devono essere rilasciate 30 matricine ad ettaro.
- Periodi di esecuzione dei tagli selvicolturali: nei boschi di alto fusto sono di norma consentiti in qualsiasi stagione dell'anno i tagli di rinnovazione, i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture; nei boschi cedui semplici, composti e trattati a sterzo sono consentiti:
 - i tagli selvicolturali per la conversione dei boschi cedui in alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno;

- b) i tagli di utilizzazione dal 15 settembre al 15 maggio nei boschi cedui di faggio e misti con prevalenza di faggio;
 - c) i tagli di utilizzazione dal 1 ottobre al 30 aprile nei boschi cedui di altre latifoglie.
- Per gli interventi che accorpati con altre tagliate poste nelle vicinanze effettuate nei precedenti 3 anni raggiungano cumulativamente l'estensione superiore a 1 ettaro, nei boschi delle aree aventi una pendenza media superiore al 100%, dei terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi e nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare (L. 445/1908) è sempre necessaria la richiesta di autorizzazione corredata da un progetto redatto da un tecnico forestale abilitato.
- Il comodatario si impegna a mantenere sgombre da qualsiasi residuo le strade, piste , sentieri e mulattiere e le proprie pertinenze.
- Il comodatario si impegna a fare formale richiesta ai titolari della viabilità Comunale, Provinciale o Statale qualora si intendano utilizzare le pertinenze stradali per il deposito temporaneo del legname e di qualsiasi altro materiale funzionale all'intervento comunicato.
- L'esbosco e il recupero del materiale legnoso abbattuto devono essere effettuati nei periodi stagionali più idonei al fine di evitare danneggiamenti del suolo, anche in un momento successivo alle operazioni di taglio purché il legname sia stato preventivamente rimosso dal punto di caduta e concentrato nei pressi della viabilità permanente o temporanea. Le piste temporanee possono essere utilizzate esclusivamente durante il periodo di validità della autorizzazione o comunicazione.
- È sempre consentita la manutenzione ordinaria della viabilità permanente funzionale agli interventi selvicolturali. L'apertura nel bosco di piste temporanee a perdere o il ripristino temporaneo di piste preesistenti deve essere sempre indicata nelle richieste di autorizzazione o nelle comunicazioni di taglio, nei territori soggetti a Vincolo idrogeologico ciò avrà anche valore di comunicazione ai sensi della DGR 1117/2000 e la pratica dovrà essere corredata delle informazioni dovute ai sensi della citata direttiva regionale. Potrebbero inoltre essere necessari permessi o autorizzazioni dovuti ai sensi della normativa vigente in merito all'apertura di strade, modifiche dei tracciati, movimenti di terreno o altro. La richiesta di tali permessi potrà essere acquisita avviando un'altra

procedura presso gli uffici preposti o potrà essere inoltrata contestualmente alla presente pratica allegando tutti gli elaborati dovuti, la scelta di questa opzione comporterà la sospensione dei termini della presente pratica fino ad avvenuta acquisizione di tutti i permessi necessari.

- Si dovrà aver cura di mettere in opera quanto di idoneo per la regimazione di tutte le acque superficiali e sotterranee, anche durante la fase di esecuzione dei lavori, che dovranno essere correttamente raccolte e convogliate in impluvi naturali e/o artificiali, senza dispersioni tenendo in considerazione la sempre più frequente presenza di eventi meteorici intensi ed improvvisi, collegati ai cambiamenti climatici in atto;
- È fatto obbligo agli autori delle utilizzazioni forestali di ripristinare il buono stato della viabilità utilizzata per l'esbosco e per il trasporto del legname e il recupero delle condizioni preesistenti alle utilizzazioni. Le operazioni di ripristino del fondo stradale, qualora ne ricorrano gli estremi a causa della rilevanza dei movimenti di terreno necessari, devono essere eseguite dandone opportuna comunicazione o richiedendo preventiva autorizzazione all'Ente competente in materia di vincolo idrogeologico.
- Nei parchi nazionali, regionali, interregionali e nelle riserve naturali regionali tutti gli interventi devono generalmente essere sottoposti a Nulla osta, anche quelli per i quali non è dovuta la comunicazione e la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 Regolamento forestale. Nei Siti della Rete Natura 2000 è sempre dovuta la Valutazione di incidenza, fatte salve le eccezioni di cui alla determinazione n.14585/2023
- Per i siti di Rete Natura 2000 l'art. 64 del Regolamento contiene le principali Misure che devono essere rispettate nei boschi e nei castagneti da frutto dei SIC, delle ZPSC e delle ZSC. Per ambiti specifici è necessario, altresì, fare riferimento alle Misure sito specifiche di conservazione e alle regolamentazioni dei piani di gestione dei singoli siti di rete Natura 2000 (di cui all'allegato C della D.G. n. 1147/2018). Per zone diverse dai boschi e dai castagneti le Misure generali di conservazione (di cui all'allegato A della D.G. n. 1147/2018) potrebbero individuare ulteriori prescrizioni da rispettare.
- il comodatario deve avere presa visione altresì di ogni altra disposizione del Regolamento forestale regionale n.3/2018.

- Dovranno, a cura del comodatario pur non esimendo le responsabilità del comodante, essere rispettate da ogni persona che partecipa, in qualsiasi forma, alle operazioni di utilizzazione boschiva di cui al presente comodato d'uso, le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al testo unico D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 2. CONDIZIONI D'UTILIZZO

Il comodatario dovrà utilizzare il legnatico ricavato dall'utilizzazione boschiva, solo ed esclusivamente per uso familiare ed in nessuno modo per utilizzo commerciale.

L'utilizzo del soprassuolo non sarà consentito a persona diversa dal comodatario, a meno che tale persona non sia stata preventivamente indicata e autorizzata dal comodante.

Il taglio dovrà essere effettuato nella superficie di bosco indicata nella cartografia allegata.

Non dovranno essere interessate altre aree o proprietà confinanti, se non per le viabilità d'esbosco le quali dovranno essere concordate con il comodante o i proprietari/aventi diritto dei terreni/boschi confinanti.

È tassativamente vietata la cessione a qualsiasi titolo a terzi di qualsiasi materiale prelevato dal bosco oggetto del comodato.

Art. 3. DANNI, FURTI, SINISTRI, INCENDIO

Qualsiasi sinistro deve essere comunicato al comodante entro 24 (ventiquattro) ore. Il comodatario dovrà sollecitare l'intervento dell'autorità competente (ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre in presenza di lesioni fisiche a sé e/o a terzi); dovrà presentare immediatamente denuncia all'autorità competente, quando necessario (ad esempio in caso di furto e/o sinistro) e inviare copia della denuncia al comodante entro le 24 (ventiquattro) ore, dal fatto denunciato.

Il comodatario sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti del comodante, in caso di furto, danni alla proprietà e/o incendio durante il periodo di comodato, anche se dipendenti da caso fortuito.

Art. 4. ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE

Il comodante non fornisce nessuna copertura assicurativa per la responsabilità civile (RCT). Pertanto sono a carico del comodatario, senza alcuna limitazione, tutti i danni arrecati dalle lavorazioni verso sé stesso e verso terzi.

Art. 5. OBBLIGAZIONI IN SOLIDO

Chi firma il presente contratto di comodato d'uso in nome e per conto di altra persona e/o società, risponderà in solido con il proprio rappresentato delle obbligazioni assunte nei confronti del comodante.

Art. 6. VALIDITA' E DURATA COMODATO D'USO

Il presente contratto ha validità per l'utilizzo boschivo del comodante, nel caso di interventi esenti da autorizzazione o comunicazione (art. 6 Reg.For. 3/2018) o di delega alla presentazione di relativa comunicazione (art. 5 Reg.For. 3/2018) qualora interessi superfici superiori ai 1500 mq/annui.

La durata del presente comodato è la seguente:

- Annuale per tagli esenti da comunicazione;
- Biennale per tagli oggetto di comunicazioni/autorizzazioni a decorrere dalla data di presentazione della stessa;

_____ lì _____

LE PARTI

(Firma Comodante)

(Firma comodatario)

***allegare copia documenti di identità**

*** allegare cartografia catastale con individuazione dell'area di utilizzo dei 1500 mq/annui: qualora vi siano più utilizzatori sul medesimo mappale individuare univocamente le aree ed i rispettivi comodatari.**